



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009

Deliberazione n. 7/2009

OGGETTO: Adozione di “*Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce Fluviali del fiume Po a Pancalieri*” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, gli artt. 1, comma 1, lett. b) e comma 1bis della suddetta normativa;



- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;
- in particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico*” (PAI);
- la propria Deliberazione n. 7 del 18 marzo 2008, recante “*Progetto di variante del piano stralcio per l’assetto idrogeologico – Variante delle fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri*”;
- la DGR Piemonte n. 39-10296 del 16 dicembre 2008, recante “*Progetto di variante al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) – Variante delle Fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri. Controdeduzioni alle osservazioni e proposta di parere regionale*”;

PREMESSO CHE

- l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. *d* della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del *Piano di bacino*, definito dal comma 1 di tale articolo come “*lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d’ambientali del territorio interessato*”. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dell’art. 12 di detta legge;



- in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del Piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare un piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del Piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;
- in conformità al suddetto Programma di redazione del Piano di bacino per stralci, con Deliberazione C. I. n. 26 dell'11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale – sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato "*Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali*" - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione delle Fasce fluviali dei corsi d'acqua e la relativa normazione; tali Fasce fluviali sono state classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o *Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*);
- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (con l'indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce fluviali. Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell'assetto di progetto dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce fluviali;
- il PSFF ha limitato l'individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all'asta del Po fino al Delta, ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d'acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l'applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed



assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di “*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*”;

ATTESO CHE

- in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;
- in relazione alla suddetta necessità l’art. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che “*le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio*”;
- per le esigenze di cui ai punti precedenti, l’Autorità di bacino svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, tutte le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico – scientifici di carattere conoscitivo (come studi di fattibilità, attività di monitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle risultanze di tali attività, alla verifica, all’aggiornamento ed alle necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;
- sulla scorta di una ricostruzione dei campi di allagamento verificatisi nel corso dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000 ed a seguito di un sopralluogo, compiuto in data 28 novembre 2005, è emersa la necessità, al fine di proteggere da possibili fenomeni di esondazione parte del centro abitato di Pancalieri (TO), di modificare localmente il limite della Fascia B sulla sponda sinistra del fiume Po stabilito dal PAI, ampliando la superficie inclusa in detta Fascia ed inserendo un nuovo *limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C* nell’ambito della cartografia del Piano;
- tale modifica dell’assetto delle Fasce fluviali ha costituito l’oggetto di uno specifico “*Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)–Variante delle Fasce Fluviali del fiume Po a Pancalieri*”, che è stato adottato da questo Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 7 del 18 marzo 2008;

CONSIDERATO CHE

- al termine della fase delle osservazioni di cui all’art. 18, comma 9 della legge n. 183/1989, la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole al progetto di Variante DGR n. 39-10296 del 16 dicembre 2008;
- in data 19 dicembre 2008 si è tenuta la Conferenza Programmatica, (convocata in adempimento alle prescrizioni stabilite dall’art. 18 della legge n. 183/1989 e dalle norme integrative successivamente introdotte dall’art. 1bis del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365), la quale si è espressa favorevolmente confermando la modifica alle Fasce



fluviali del Progetto di Variante adottato con la sopraccitata Deliberazione n. 7/2008;

- a seguito di ciò, la DGR n. 39-10296 ed il suddetto parere della Conferenza Programmatica sono stati trasmessi alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino;
- al termine del *iter* procedurale previsto dalla legge è quindi possibile procedere all'adozione definitiva dell'allegata Variante al PAI;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 24 marzo 2009;

per quanto visto, richiamato, premesso e considerato



[Handwritten signature]

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. È adottata l'allegata "*Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri*", di seguito denominata *Variante*, la quale è allegata alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.
2. La Variante di cui al comma 1 è costituita dai seguenti elaborati:
 1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 1 tavola):
 - Po: Foglio 173 – II;
 2. Relazione tecnica.

ARTICOLO 2

1. Copia della presente Deliberazione è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana*, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente Deliberazione, la Regione provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Pancalieri copia della Deliberazione medesima e degli elaborati di cui all'articolo 1 che non siano già in possesso di detto Comune.
3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, il Sindaco del Comune di Pancalieri è tenuto a pubblicare gli elaborati di cui al comma suddetto mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 3

1. Le misure di salvaguardia stabilite dall'articolo 2 della Deliberazione C. I. n. 7/2008 del 18 marzo 2008 per le aree incluse nelle Fasce Fluviali individuate dalla Cartografia della Variante, tuttora vigenti, continuano a trovare applicazione fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo suddetto.

ARTICOLO 4

1. L'allegata Variante al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
2. Dalla data di entrata in vigore della Variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.
3. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e s. m. i.), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano



- completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.
4. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.
 5. Nelle "aree inondabili" presenti nei territori della Fascia C situati a tergo della delimitazione definita cartograficamente "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nella tavola dell'Elaborato 1 della Variante ed individuate con apposito segno grafico, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 365/2000, il Comune, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, non può rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto evidenziate nella Variante, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

(On. le Roberto Menia)

